

TRIBUNALE DI BARI – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

per l'inserimento in II fascia delle graduatorie d'istituto

Ricorre la sig.ra CIERVO MARIA TERESA, nata a Bari il 20/09/1978 e residente in Capurso (Ba) alla via San Pietro, 56 in Capurso (c.f. CRVMTR78P60A662G), elettivamente domiciliata in Altamura alla via Metastasio, 64 nello studio dell'Avv. Loretta Moramarco (c.f. MRMLTT84H68A225A), da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto (ai sensi e per gli effetti degli artt. 170, comma 4 e 176 comma 2 c.p.c. l'avv. Moramarco dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero fax 0809693341 o all'indirizzo di posta elettronica certificata moramarco.loretta@avvocatibari.legalmail.it)

Ricorrente

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, Via Melo da Bari, 97, 70121 Bari;

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Giuseppe Re David, 178, Bari

Ambito territoriale provincia di Bari, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Giuseppe Re David, 178, Bari

resistenti

nonché nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto II fascia della provincia di Bari, scuola secondaria di I e II grado, classe concorsuale A29 (ex A31 ED Musicale secondaria di II grado); A30 (ex A32 Ed Musicale secondaria I grado); A56 (ex AJ77 Pianoforte secondaria I grado); A53 (NUOVA CDC - Storia della Musica -secondaria di II grado); A64 (NUOVA CDC -Teoria Analisi e composizione- secondaria II grado); A55 (NUOVA CDC - Pianoforte- secondaria di II grado); A59 (NUOVA CDC - Tecniche di accompagnamento alla danza- secondaria II grado), valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2017-2020, che in virtù dell'inserimento della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio.

ESPONE

- 1) la ricorrente è iscritta, a far data dal 2011, in III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Bari per le classi di concorso *ex* A31, A32, AJ77, essendo titolare di diploma c.d. AFAM di I e II livello e di diploma di scuola secondaria superiore (ragioneria);
- 2) La sig.ra Ciervo ha svolto le seguenti attività di insegnamento presso istituti scolastici pubblici:

- anno scolastico 2009-2008 presso Scuola media a indirizzo musicale Roncalli a Rossano Calabro;
- anno scolastico 2013-2014 (da febbraio a fine maggio; 7 ore a settimana, in orario curriculare) presso Convitto Nazionale Cirillo per l'ora di Musica "Corso di Musica per tastiere - Progetto Yamaha Musica a Scuola" (contratto in allegato);
- anno scolastico 2014-2015 (dal'11 novembre fino a fine maggio), 10 ore a settimana (in orario curriculare) presso il convitto *D. Cirillo* (cfr. contratto in allegato) e dal 1 novembre al 30 giugno; per 9 ore a settimana (in orario curriculare) presso scuola primaria *Anna Frank* di Bari, Istituto comprensivo *N. Zingarelli* per l'ora di Musica "Corso di Musica per tastiere - Progetto Yamaha Musica a Scuola" (cfr. contratto in allegato);
- anno scolastico 2015-2016 presso Liceo Coreutico Leonardo da Vinci Bisceglie cdc A031;
- anno scolastico 2015-2016 (da ottobre fino a fine maggio), 12 ore a settimana (in orario curriculare) presso la scuola primaria *Anna Frank* Bari, Istituto comprensivo *N. Zingarelli* per l'ora di Musica "Corso di Musica per tastiere - Progetto Yamaha Musica a Scuola" (contratto atipico);
- anno scolastico 2016-2017 presso Liceo Coreutico Leonardo da Vinci Bisceglie, cdc A031;
- anno scolastico 2016- 2017 (da novembre fino a fine maggio) 8 ore a settimana (in orario curriculare e con 8 classi) presso la scuola primaria *Anna Frank* Bari, Istituto comprensivo *N. Zingarelli*, in orario curriculare per l'ora di Musica "Corso di Musica per tastiere - Progetto Yamaha Musica a Scuola" (cfr. contratto in allegato);

3) Il Decreto Ministeriale 235 del 01.04.2014, recante le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2014-2017, del tutto illegittimamente, non ha concesso ai docenti con diploma c.d. AFAM, come la ricorrente, il diritto di presentare la domanda di inserimento nelle suddette graduatorie di circolo e di istituto, dove possono accedervi esclusivamente i docenti abilitati. Anche il successivo d.m. n. 374 del 1 giugno 2017, di aggiornamento delle predette graduatorie per il triennio 2017-2020 non ha consentito tale inserimento/aggiornamento non ritenendo il titolo della sig.ra Ciervo abilitante;

4) La ins. Ciervo ha interesse ad essere inserita nella II fascia per gli anni 2017/2020 per le seguenti classi di concorso: A29 (ex A31 ED Musicale secondaria di II grado); A30 (ex A32 Ed Musicale secondaria I grado); A56 (ex AJ77 Pianoforte secondaria I grado); A53 (NUOVA CDC - Storia della Musica -secondaria di II grado); A64 (NUOVA CDC -Teoria Analisi e composizione- secondaria II grado); A55 (NUOVA CDC - Pianoforte- secondaria di II grado); A59 (NUOVA CDC - Tecniche di accompagnamento alla danza- secondaria II grado);

SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O.

In ordine alla richiesta di inserimento nelle graduatorie (c.d. ad esaurimento e di istituto e di circolo) sussiste la giurisdizione del g.o. per costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità essendo la posizione della ricorrente di diritto soggettivo poiché concerne la pretesa all'inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge e non l'annullamento di un atto amministrativo (*ex multis* Tar Lazio n. 4337/2014; Tar Lazio n. 101/2012; Cass. ord. N. 25840/2016).

Tale prospettazione è in linea con quanto previsto dall'art. 63, d. lgs. n. 165/01 e dallo stesso D.m. di aggiornamento delle graduatorie (art. 10, comma 3).

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

La sig.ra Ciervo è iscritta nelle graduatorie della provincia di Bari ed ha svolto attività lavorativa come insegnante nella città di Bari. Pertanto il foro competente, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., è quello adito dalla ricorrente, avendo la stessa prestato servizio nella circoscrizione del Tribunale di Bari.

SUL FUMUS BONI IURIS

L'iscrizione in II Fascia delle graduatorie d'istituto comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle graduatorie a esaurimento. La disciplina delle graduatorie di istituto è contenuta nel d.m. 13 giugno 2007, recante regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4, l. n. 124 del 1999. L'art. 5 del suddetto regolamento prevede che «*titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo*» (comma 2) e che la seconda fascia «*comprende gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto, **forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto***», mentre la III fascia comprende «*gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto*». In attuazione del regolamento sono stati emanati il d.m. n. 62 del 13 luglio 2011 relativo alle graduatorie per il triennio 2011/2014, il d.m. n. 235 del 1 aprile 2014, recante le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017, e il d.m. n. 374 del 1 giugno 2017.

PREMESSA NORMATIVA

L'offerta formativa nei Conservatori di musica si basava sul R.d. 11 dicembre 1930, n. 1945, che ne definisce l'articolazione dei corsi e i programmi degli esami (c.d. vecchio ordinamento, di seguito V.O.). Dopo l'ammissione, subordinata al superamento di un esame attitudinale e alla disponibilità dei posti, è previsto un periodo di prova che può avere la durata massima di un biennio e si conclude con l'esame di conferma all'anno di corso corrispondente al livello raggiunto dallo studente. Il ciclo di studi della materia principale, denominata Scuola, è suddiviso in corsi (corso inferiore, medio, superiore) al termine dei quali è previsto l'esame di compimento. La frequenza delle materie complementari prevede in alcuni casi l'esame finale di licenza. Ogni annualità, sia per le materie principali che per quelle complementari, si conclude con l'esame di promozione all'anno di corso successivo. L'organizzazione didattica dei corsi ordinamentali consente la frequenza in contemporanea presso altri istituti secondari o universitari.

La durata del corso di studi per l'indirizzo pianoforte è 10 anni, suddivisa in 3 periodi: periodo inferiore (5 anni); periodo medio (3 anni); periodo superiore (2 anni).

Sono previsti due esami di compimento: inferiore alla fine del 5° anno, medio alla fine dell'ottavo anno, oltre al diploma conseguito alla fine del decimo anno. Le materie complementari obbligatorie, con esame finale di licenza, sono tre: Teoria, solfeggio e dettato musicale (durata triennale con esame nel periodo inferiore); Armonia complementare (durata biennale con esame nel periodo medio) e Storia della musica (durata biennale, con esame nel periodo medio). Sono,

poi, previste due materie complementari obbligatorie senza esame finale ossia esercitazioni corali (durata a discrezione dei singoli conservatori) e musica da camera (durata a discrezione dei singoli conservatori).

Con l. 21 dicembre 1999, n. 508 sono stati riformati i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, oltre che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). I conservatori, unitamente alle altre accademie sopra indicate, costituiscono, a tutt'oggi, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Si accede previo conseguimento del diploma di scuola superiore (requisito prima non richiesto) e «rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale» (art. 2, comma 5, l. n. 508 del 1999). Sono stati, poi, emanati diversi decreti ministeriali (di seguito d.m. AFAM) che regolano i settori artistico-disciplinari e gli ordinamenti didattici. L'art. 4 della l. 508/99, come modificato dalla l. n. 268/02, ha stabilito che «i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge [...] **mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento**, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione».

Il c.d. nuovo ordinamento è, invece, strutturato con la seguente modulazione: corso di formazione pre-accademica + 3 anni (diploma di I livello) + 2 anni (diploma di II livello).

I titoli conseguiti con il nuovo ordinamento (diplomi accademici di I e II livello) sono equiparati ai titoli universitari (rispettivamente lauree e lauree magistrali). La l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2012), commi 102-106 sancisce definitivamente l'equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L 3 (lauree triennali in discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda); l'equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 – musicologia per conservatori, istituti musicali pareggiati e accademia nazionale di danza; classe LM 12 – Design per l'ISIA; classe LM 65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l'accademia nazionale di arte drammatica; classe LM 89 – Storia dell'arte, classe Lm 12 – Design e classe LM 65 scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le accademie di belle arti).

Quanto alla formazione dei docenti di musica, fino al 1999, all'insegnante elementare non era richiesta alcuna formazione musicale, mentre nella scuola media la materia “educazione musicale” era affidata a docenti in possesso di diploma di conservatorio o laurea in musicologia. Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 consentiva, infatti, la partecipazione al concorso a cattedra ai titolari di diploma conseguito presso i conservatori (art. 2)¹ nonché a

¹ *Articolo 2* Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1 [concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002], anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, **ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie**

coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999 (n.b. la sig.ra Ciervo è stata iscritta al Conservatorio a far data dall'a.a. 1995/1996). La formazione dei docenti di educazione musicale è stata poi affidata alle S.S.I.S. (scuola universitaria di specializzazione all'insegnamento secondario), scuola biennale *post-laurea*, accessibile – ovviamente – solo ai titolari di diploma universitario (a cui il diploma di conservatorio V.O. non era equiparato). I corsi S.S.I.S. sono stati sospesi nel 2008.

Con d.m. n. 249 del 10 settembre 2010 sono state dettate disposizioni ed indicazioni per la definizione dei requisiti e delle modalità per la formazione degli insegnanti mediante tirocinio formativo attivo (TFA). In applicazione del predetto regolamento sono stati emanati il d.m. n. 139 del 4 aprile 2011 che formalizza l'istituzione del TFA presso le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica a decorrere dall'a.s. 2011-2012 e il d.m. 11 novembre 2011, che ne definisce le modalità di svolgimento. Con d.m. 2007 è stato previsto un biennio per il conseguimento di diploma accademico ad indirizzo didattico – A077.

Nessun percorso abilitante è, ad oggi, previsto per le ulteriori classi di concorso, previste dal d.p.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, ed, in particolare, per la classe AJ77 (attualmente A56 Pianoforte secondaria I grado) né per le nuove A53 (NUOVA CDC - Storia della Musica - secondaria di II grado); A64 (NUOVA CDC -Teoria Analisi e composizione- secondaria II grado); A55 (NUOVA CDC - Pianoforte- secondaria di II grado); A59 (NUOVA CDC - Tecniche di accompagnamento alla danza- secondaria II grado).

Con d.m. n. 81 del 2013 sono stati, infine, previsti percorsi abilitanti speciali (P.A.S.) aperti, tuttavia, ai soli docenti, non di ruolo e non abilitati, che abbiano maturato, dall'a.s. 1990/2000 al 2011/2012, almeno 36 mesi di servizio.

A) SUL VALORE ABILITANTE DEL PERCORSO DI STUDI DELLA INS. CIERVO

La ins. Ciervo è stata iscritta al c.d. vecchio ordinamento dal 1996 presso il Conservatorio di Musica «Niccolò Piccinni» di Bari (oggi istituto di Alta formazione artistica e musicale). La ins. Ciervo ha sostenuto gli esami previsti dal primo al settimo anno del vecchio ordinamento. Come attestato dai documenti prodotti in allegato la ins. Ciervo ha, infatti, conseguito:

1. licenza triennale di teoria, solfeggio e dettato musicale (per compositori e strumentisti) con valutazione 6.40/10 in data 3.10.1996 (matricola n. 05501, V.O.);
2. esame di compimento inferiore di pianoforte principale con valutazione 6/10 in data 11.07.2000 (V.O., matricola n. 05501);
3. licenza biennale di armonia complementare con la valutazione 6.75/10 in data 12.09.2001 (V.O., matricola n. 05501);
4. licenza biennale di storia ed estetica musicale con valutazione 8.50/10 in data 21.06.2002

artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso.

Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

(V.O., matricola n. 05501).

Gli esami dell'ottavo anno (compimento medio pianoforte) e del decimo anno (esame per il conseguimento del diploma) sono stati, invece, svolti nel nuovo ordinamento, terminato con il conseguimento del diploma di I livello. Nell'anno accademico 2006/2007 la ins. Ciervo ha, infatti, conseguito il Diploma Accademico di I livello in Pianoforte (d.m. 8 ottobre 2003, prot. n. 629/AFAM/2003), avendo sostenuto con esito positivo l'esame finale in data 13.03.2008 con votazione 104/110.

Gli esami di pianoforte sostenuti per il conseguimento del diploma di primo livello sono perfettamente sovrapponibili a quelli previsti per il completamento del V.O. In aggiunta a questi la ins. Ciervo ha svolto numerosi altri esami, comprovati dal *curriculum* in allegato.

La ins. Ciervo ha inoltre svolto gli esami previsti nel biennio, oltre due anni di tirocinio per l'insegnamento del pianoforte, come da certificati in allegato. Il percorso di studi (3+2) prevede, infatti, 18 CFU in materie di didattica dello strumento; 8 CFU in materie informatiche (Scrittura musicale informatizzata); 2 anni di tirocinio per l'insegnamento del pianoforte presso l'A.F.A.M.

La ricorrente ha conseguito il Diploma accademico sperimentale di II livello in *Discipline musicali ad indirizzo interpretativo – compositivo: Pianoforte ad indirizzo solistico* (d.m. 8 gennaio 2004 prot. n. 1/AFAM/2004), avendo sostenuto con esito positivo in data 8.03.2013, il relativo esame finale con votazione 110/110.

È evidente, quindi, che al percorso di studi della ins. Ciervo non può che essere riconosciuto valore abilitante ai fini dell'insegnamento, con conseguente diritto all'inserimento in II fascia della provincia di Bari, scuola secondaria di I e II grado, classe concorsuale A29 (ED Musicale secondaria di II grado); A30 (Ed Musicale secondaria I grado); A56 (Pianoforte secondaria I grado); A53 (Storia della Musica -secondaria di II grado); A64 (Teoria Analisi e composizione- secondaria II grado); A55 (Pianoforte- secondaria di II grado); A59 (Tecniche di accompagnamento alla danza- secondaria II grado) o **quantomeno** per le classi concorsuali A56 (Pianoforte secondaria I grado) e A55 (Pianoforte- secondaria di II grado). Il diploma di conservatorio (V.O.) è titolo abilitante ai sensi della vigente normativa (cfr. art. 4 l. 508/99, d.i.m. 24 novembre 1998, n. 460). nonché della giurisprudenza di settore, anche se conseguito successivamente all'a.s. 2001/2002², e tale valore deve essere riconosciuto al diploma

2 Si fa, in particolare, riferimento alla sentenza Giudice del Lavoro di Sassari, dottoressa Maria Angioni, del 9 maggio 2017, con la quale è stato disposto l'immediato inserimento nella seconda fascia d'istituto di una docente diplomata presso l'accademia delle belle arti inserita nella terza fascia. Il Giudice ha ritenuto *irragionevole ed in contrasto con l'articolo 3 e 97 cost.*, la scelta del Ministero dell'Istruzione di ritenere, quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'anno 2001/2002 e non anche, per le classi di concorso relative all'insegnamento di materie artistiche, quali quelle interessate nel caso specifico, ed in generale tutti i diplomi rilasciati dall'istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica. La norma transitoria, inoltre, ha tenuto conto di chi aveva iniziato i percorsi di studio prima del 2010, dando loro la possibilità di completare il percorso di studi anche dopo tale data, ragion per cui la ricorrente ha diritto all'inserimento nella seconda fascia d'istituto, in riferimento alle classi di concorso di educazione artistica, disegno e storia dell'arte, discipline pittoriche, tecnica fotografica, arte del tessuto, moda e costume.

di I livello conseguito dalla ins. Ciervo, transitata dal vecchio al nuovo ordinamento, dopo aver sostenuto i relativi esami dal 1996 al 2002.

Sarebbe irragionevole, infatti, non considerare come abilitante il diploma conseguito dopo aver svolto un percorso di studi identico (anche perché in gran parte svolto nel V.o.) a quello seguito dai titolari di diploma di conservatorio. Diversamente il legislatore avrebbe dovuto, per gli studenti nella posizione della ricorrente (iscritti al V.O.) stabilire *ex ante* le conseguenze giuridiche del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Il principio di parità di trattamento impone di attribuire il medesimo valore giuridico al titolo conseguito dalla ins. Ciervo rispetto al diploma di conservatorio (c.d. V.O.) in nulla differendo la posizione (*rectius* il percorso formativo nonché la normativa all'epoca vigente) della ricorrente da quella di un iscritto al Conservatorio ante l. n. 508/99 se non il *nomen iuris* del titolo conseguito.

Peraltro al momento dell'attivazione del triennio per il conseguimento del diploma di I livello il Conservatorio di musica "Piccini" di Bari emanava un regolamento didattico interno per l'a.a. 2003/2004 (in allegato) che si apriva con la seguente informazione agli iscritti: *«il triennio accademico, approvato come sperimentazione dal Ministero dell'istruzione e dell'Università [...] si conclude con il conseguimento dei diplomi attuali di Conservatorio, a cui è stato riconosciuto recentemente il valore di lauree di primo livello ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione, ai corsi accademici di secondo livello e ai pubblici concorsi. Il percorso triennale è impostato sugli ultimi tre anni dei corsi attuali».*

Inoltre, la decretazione, in particolare, il d.m. n. 249/10, che ha previsto come requisito per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie oltre al possesso della laurea magistrale anche lo svolgimento di un TFA, ovvero di un PAS (d.m. n. 81/13), risulta in contrasto con la disposizione di legge che equipara il diploma V.O. AFAM a quello accademico di secondo livello senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti.

Appaiono illegittime e vanno, quindi, disapplicate le previsioni del d.m. n. 235/14 e del d.m. 374/17 di includere nella seconda fascia solo i diplomati magistrali e non i diplomati presso i

Con sentenza del 26.01.2017, il G.D.L. di Salerno, dott. Laudati, ha stabilito che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'A.S. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all'insegnamento, affermando «L'art. 1 comma 107 della L. n.228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi nn.228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di II livello. Appare, pertanto, irragionevole o quanto meno incomprensibile la scelta legislativa compiuta dal DM 323/14 di includere, tra i titoli equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e quindi che danno accesso alla II fascia, unicamente il diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, rimanendone del tutto estraneo quello rilasciato, ante L. 503/99, da istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Ne discende che i ricorrenti tutti, in quanto possessori di diploma AFAM congiuntamente a diplomi di scuola media superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di II livello con valenza abilitante».

Con sentenza del 14 settembre 2016, il GdL di Pavia (n. 335/16) sottolineando l'irragionevolezza della scelta di non includere il diploma AFAM tra i titoli equipollenti all'abilitazione, ha disposto l'inserimento dei ricorrenti, in possesso del diploma di conservatorio, inseriti nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto, in seconda fascia.

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 23320 del 14 dicembre 2016 in accoglimento di ricorso *ex art.* 700 c.p.c.; il Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 31 del 2017; il Tribunale di Salerno, sentenza n. 246 del 2017.

conservatori (V.O.)

B) SULLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPLOMATI PRESSO L'ISTITUTO MAGISTRALE

La posizione della ricorrente è, peraltro, analoga a quella dei diplomati presso l'istituto magistrale entro l'anno 2001-2002, titolo pacificamente abilitante (cfr. chiaramente sul punto Trib. Brindisi, n. 23320/16 e Trib. Pavia del 14.09.2016). Il d.p.R. del 25.03.2014, con il quale è stato recepito, nella sua interezza, il parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato, ha definitivamente affermato il valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Inoltre, Cons. St., 16 aprile 2015, n. 1973, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che: «... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanente ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati». L'annullamento della parte del D.M. n.235/2014, interessata dalla decisione della sentenza del Consiglio di Stato ha effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio in questione, “posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario non può esistere per taluni e non esistere per altri” (ex pluris TAR Palermo 06.03.2015 n. 631).

C) SULL'IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMATIVA E SULLA VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

Il diploma di II livello conseguito dalla ins. Ciervo è, inoltre, titolo abilitante per l'accesso ai concorsi per l'insegnamento in conservatorio (rectius negli istituti di alta formazione artistica e musicale). È palesemente irragionevole che si consideri, invece, tale titolo non abilitante all'insegnamento negli istituti scolastici, quantomeno per le classi di concorso classe A56 Pianoforte secondaria I grado e A55 Pianoforte- secondaria di II grado. Quale ragionevolezza può riconoscersi, infatti, in una normativa che consente di insegnare lo strumento “pianoforte”, per il quale la sig.ra Ciervo ha ben due diplomi (di I e II livello) in conservatorio (rectius negli istituti, equiparati alle università, di alta formazione artistica) e non negli istituti scolastici di grado inferiore?

Si rammenta, peraltro, che, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 508/99, non è più possibile accedere ai Conservatori senza possedere un diploma di scuola secondaria superiore e, pertanto, l'irragionevolezza si palesa ancor più evidente. L'ins. Ciervo, considerata titolare di un diploma non abilitante per i concorsi per le scuole secondarie, è idonea a partecipare ad un concorso per l'insegnamento in conservatorio ove accederanno, previo conseguimento del diploma e per ricevere una più alta formazione, gli stessi studenti a cui non ha potuto, perché non abilitata, insegnare la propria materia nel percorso scolastico di grado inferiore! È noto che la ampia discrezionalità del legislatore (e della p.a.) deve trovare un limite nella ragionevolezza e parità di trattamento (art. 3 cost.) per non sfociare nel completo arbitrio, in cui, invece, è evidentemente

caduto il legislatore rispetto ai percorsi abilitanti all'insegnamento per il comparto AFAM.

La normativa appare, infine, in contrasto con le direttive comunitarie e questo, come è noto, ove accertato, comporta la disapplicazione della stessa.

SUL PERICULUM IN MORA

La ins. Ciervo ha urgenza di essere inserita in II fascia dato il termine del 24 giugno previsto dal d.m. 1 giugno 2017 per l'aggiornamento titoli, con conseguente possibilità di essere chiamata a ricoprire il ruolo di docente nelle classi di concorso indicate in premessa sin dall'a.s. 2017/2018.

Inoltre, a far data dall'anno scolastico 2017/2018 è previsto che i docenti inseriti in II fascia con anzianità di servizio di 36 mesi (come la ricorrente) possano accedere al concorso con modalità agevolate.

Tali possibilità sarebbero precluse alla ricorrente ove non venisse accolto, in via cautelare, il presente ricorso.

Tutto ciò esposto, la ins. CIERVO MARIA TERESA, rappresentata e difesa come in atti,

CHIEDE

che il Giudice del lavoro designato presso il Tribunale di Bari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle controparti (stante i tempi tecnici per la convocazione di un molteplice numero di controinteressati) potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, con decreto *inaudita altera parte ex art. 669 sexies*, 2 comma c.p.c. o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia:

- 1) accertare il diritto della sig.ra Ciervo Maria Teresa ad essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia della provincia di Bari, scuola secondaria di I e II grado, classe concorsuale A29 (ED Musicale secondaria di II grado); A30 (Ed Musicale secondaria I grado); A56 (Pianoforte secondaria I grado); A53 (Storia della Musica -secondaria di II grado); A64 (Teoria Analisi e composizione- secondaria II grado); A55 (Pianoforte-secondaria di II grado); A59 (Tecniche di accompagnamento alla danza- secondaria II grado);
- 2) **in via subordinata** accertare il diritto della sig.ra Ciervo Maria Teresa ad essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia della provincia di Bari, scuola secondaria di I e II grado, classe concorsuale A56 (Pianoforte secondaria I grado) e A55 (Pianoforte- secondaria di II grado);
- 3) ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di inserire immediatamente, parte ricorrente in II fascia delle graduatorie di istituto e di circolo della provincia di Bari per le classi di concorso sopra indicate nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori, o comunque

disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia, a tutela dell'invocato diritto della ricorrente.

- 4) In ogni caso condannare le resistenti alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre alla sottoscritta avvocata che si dichiara anticipataria.

Con riserva di agire anche in separato giudizio e nella fase successiva di merito per la condanna al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese e competenze di lite.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente sarebbero dalla medesima scavalcati in graduatoria e per punteggio. Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra questi anche gli eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella suddetta graduatoria, non noti alla ricorrente. La notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente, non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che collimerebbero con la invocata tutela d'urgenza. Si evidenzia, altresì, che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo le affermazioni del Consiglio di Stato, IV sezione, del 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Su tale rilievo il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Tar Lazio nn. 176/2009, 177/2009). Parimenti anche Giudici del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi hanno autorizzato la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento ai contro interessati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., riconoscendo l'urgenza nonché la peculiarità del caso, attraverso la pubblicazione nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale di riferimento. Invero il sito istituzionale del MIUR è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti in materia.

CHIEDE

Al G.d.L., valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

- 1) di autorizzare la notificazione del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, e conseguentemente Voglia ordinare all'Amministrazione convenuta, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni dal primo adempimento;
- 2) di autorizzare la notificazione del ricorso, quanto alle amministrazioni resistenti mediante consegna di copia all'Avvocatura dello Stato di competenza

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art. 210 c.pc., l'elenco graduatoria di istituto per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini dell'esatta individuazione della posizione del punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e/o presupposto, utile ai fini del decidere.

Si allega:

1. diploma di ragioneria;
2. licenza triennale di teoria, solfeggio e dettato musicale del 3.10.1996;
3. esame di compimento inferiore di pianoforte principale del 11.07.2000;
4. licenza biennale di armonia complementare del 12.09.2001;
5. licenza biennale di storia ed estetica musicale del 21.06.2002;
6. curriculum diploma I livello;
7. Diploma Accademico di I livello in Pianoforte del 13.03.2008;
8. Diploma accademico sperimentale di II livello dell' 8.03.2013;
9. curriculum diploma di II livello;
10. attestazione tirocinio presso il Conservatorio Piccinni;
11. regolamento didattico interno Conservatorio *Piccinni* di Bari;
12. R.d. 11 dicembre 1930, n. 1945 Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame.
13. d.m. 253/2014;
14. d.m. 374/2017.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

CONTRIBUTO UNIFICATO: ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato la ricorrente dichiara, con separata ed allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della Legge 111/2011, di non essere titolare di un reddito IRPEF, per l'anno 2016, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02. Anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi.

Bari, data di deposito

Avv. Loretta Moramarco